



# COMUNE DI MIRTO

## PROVINCIA DI MESSINA

---

### REGOLAMENTO

### PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| ART. 1 – Finalità .....                                 | 3 |
| ART. 2 – Oggetto .....                                  | 3 |
| ART. 3 – Destinatari .....                              | 3 |
| Art. 4 – Mezzo di trasporto e personale di guida .....  | 3 |
| Art. 5 – Modalità di accesso al servizio.....           | 3 |
| Art. 6 – Norme di comportamento .....                   | 4 |
| Art. 7 – Sospensione del servizio .....                 | 4 |
| Art. 8 – Verifiche .....                                | 4 |
| Art. 9 – Dimissioni .....                               | 4 |
| Art. 10 – Compartecipazione economica al servizio ..... | 4 |
| Art. 11 – Disposizioni finali .....                     | 4 |
| Art. 12 – Entrata in vigore .....                       | 5 |

#### *ART. 1 – Finalità*

1. Il Comune di Mirto, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei cittadini residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, persone anziane o cittadini in situazioni di particolare necessità, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e/o sono prive di una rete familiare di supporto.

2. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico soprattutto dei cittadini che dimorano nelle frazioni del Comune di Mirto.

#### *ART. 2 – Oggetto*

1. Il servizio di trasporto sociale potrà essere utilizzato per visita al cimitero e per altre esigenze personali da svolgere presso il centro di Mirto.

2. Il suddetto servizio viene svolto in forma collettiva, di norma tre volte al mese, secondo un calendario redatto, su direttive dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile dell'Area Amministrativa con la collaborazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

3. Gli orari e le tratte del servizio saranno stabiliti in modo da evitare ogni interferenza o sovrapposizione con il servizio di trasporto pubblico locale di linea, e verranno comunicati a tutti i cittadini richiedenti.

4. Il servizio consiste nel trasporto degli utenti, residenti nel Comune di Mirto, **ESCLUSIVAMENTE** nell'ambito territoriale comunale.

#### *ART. 3 – Destinatari*

1. Possono usufruire del Trasporto sociale tutti i cittadini residenti nel Comune di Mirto, autosufficienti e non-autosufficienti con precedenza a:

- soggetti non autosufficienti;
- soggetti autosufficienti in situazioni di assenza o carenza di reti parentali e amicali di riferimento.

2. Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno produrre una dichiarazione del medico curante che certifichi l'idoneità della persona ad essere trasportata tramite l'automezzo utilizzato per il servizio di trasporto sociale comunale.

3. Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, né per ricoveri urgenti in Ospedale.

#### *Art. 4 – Mezzo di trasporto e personale di guida*

1. Il Comune di Mirto eroga il servizio di trasporto sociale avvalendosi di Ditte esterne specializzate nel settore, a seguito di contratto di affidamento stipulato con l'Amministrazione Comunale.

2. La Ditta aggiudicataria mette a disposizione per lo svolgimento del servizio l'autista e un automezzo idoneo allo scopo, garantendone idonea copertura assicurativa e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'automezzo stesso (fornitura di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).

#### *Art. 5 – Modalità di accesso al servizio*

1. I cittadini che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda, compilando il modulo disponibile presso la sede Municipale, Ufficio Servizi Sociali.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima.

3. Il trasporto prevede il prelievo dei richiedenti il servizio in luoghi prestabiliti, precedentemente individuati sul territorio comunale cui sarà data informazione ai cittadini interessati.

#### *Art. 6 – Norme di comportamento*

1.L'Ufficio Servizi Sociali e chiunque sarà preposto alla gestione del servizio, sarà obbligato a trattare i dati personali relativi agli utenti secondo le modalità e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa sulla tutela del diritto alla riservatezza.

2.L'operatore addetto al trasporto deve:

- a) rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale competente, al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza dell'utente;
- b) segnalare all'ufficio assistenza eventuali problemi rilevati nella gestione del servizio, al fine di pianificare la programmazione del servizio stesso.

3.Gli utenti e i loro familiari devono:

- a) rispettare gli orari previsti per il trasporto.

#### *Art. 7 – Sospensione del servizio*

La sospensione dal servizio può avvenire:

- a) In seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente anche in violazione delle norme di cui al precedente art. 6, formalmente contestati dalla Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto sociale.
- b) In seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

#### *Art. 8 – Verifiche*

1.L'Ufficio Servizi Sociali del Comune è autorizzato a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione del servizio.

#### *Art. 9 – Dimissioni*

1.Le dimissioni dell'utente avvengono:

- a) Nel caso indicato al precedente art. 8 del presente regolamento;
- b) Qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi del successivo art. 10;
- c) Qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 2 e 3 del presente regolamento.

#### *Art. 10 – Compartecipazione economica al servizio*

1.Il finanziamento del Servizio di Trasporto sociale sarà assicurato, in sede di predisposizione di Bilancio, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente.

2.Poiché il servizio viene svolto per la prima volta in via sperimentale, viene richiesta agli utenti una compartecipazione forfettaria annuale che verrà determinata successiva deliberazione di giunta comunale.

3. Il pagamento delle quote dovute, in applicazione del comma precedente, avverrà annualmente in un'unica soluzione, mediante versamento su conto corrente postale o conto di tesoreria, secondo le indicazioni fornite all'utente da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

4.In una fase successiva, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, potrà stabilire annualmente eventuali tariffe a titolo di compartecipazione economica al costo del servizio di trasporto.

#### *Art. 11 – Disposizioni finali*

1.Trattandosi di servizio di nuova istituzione, in base all'esperienza che verrà maturata, l'Ente si riserva di apportare eventuali successive modifiche ed integrazioni alle norme del presente regolamento.

2. In caso di modifiche non sostanziali, la competenza potrà essere della Giunta Comunale, al fine di soddisfare velocemente esigenze sopravvenute.

*Art. 12 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.